AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE STRATEGICA E CAMPAGNA DI "BRAND AWARENESS" PER FONDAZIONE CNAO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. N. 36/2023

tra

La **Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica** (nel seguito detta "CNAO" o "la Fondazione"), con sede in –Via Erminio Borloni, 1 – Codice Fiscale n. 97301200156 – nella persona del Presidente, Prof. Gianluca Gaetano Vago,

e

_____ con sede Legale in _____, via/piazza _____, P.IVA/C.F. _____ nella persona Del Rappresentante Legale _____, della società di seguito "il Fornitore",

Congiuntamente anche definite come "le Parti".

Premesso che:

- considerata la necessità di avvalersi di un servizio di Ufficio Stampa, Comunicazione Strategica e campagna di "Brand Awareness" triennale, coordinato dall'Ufficio Comunicazione, come definito nella Specifica Tecnica allegata per la procedura pubblicata sul sito;

- è stata condotta una indagine di mercato, con Richiesta di Offerta, finalizzata alla raccolta di proposte commerciali di operatori economici operanti nel settore di riferimento, da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione e concorrenza, per l'affidamento diretto del servizio in oggetto;

- che con determina prot. _____ del _____, l'offerta presentata dall'impresa _____ è risultata essere, nel suo complesso, l'offerta più adeguata rispetto al fabbisogno di CNAO, nonché più aderente e rispondente agli obiettivi espressi;

- vi sono le condizioni per affidare l'esecuzione delle prestazioni in oggetto all'impresa _____,

si conviene e stipula quanto segue

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, i seguenti termini avranno il significato rispettivamente indicato:

- "*Documentazione di RDO*": si intende per Documentazione di RDO unitamente e complessivamente considerati i seguenti documenti: (i) indifferentemente, l'Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito web di CNAO in data 07/11/23 (in seguito, "*RDO*"); (ii) la Specifica Tecnica; (iii) l'Offerta

Tecnica ed Economica presentata dalla Società (in seguito, "*l'Offerta*"), comprensiva di tutti gli allegati indicati nella RDO;

- "*Contratto*": il presente documento contrattuale, così come integrato dalla Richiesta di offerta e dai suoi allegati, dalle Specifiche Tecniche e suoi allegati e da tutti i documenti costituenti l'Offerta e che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento stesso;

- "*Servizio*": l'oggetto dell'affidamento è il servizio di Ufficio Stampa, Comunicazione Strategica e campagna di "Brand Awareness", come descritto nella documentazione Tecnica e in tutti i documenti di Richiesta di Offerta;

- "*Offerta*": tutti i documenti presentati dal Fornitore in fase di offerta, come risultanti dai relativi verbali;

- "*Referente operativo*": la persona appositamente individuata dall'Aggiudicatario che, salva la possibilità di eventuali sostituzioni (appositamente previste), sarà l'unico referente dell'Aggiudicatario per tutta la durata contrattuale;

- "*Direttore dell'esecuzione contrattuale/Direttore Operativo*": la persona individuata dal RUP per verificare il rispetto delle obbligazioni previste dal presente contratto (art. 114 del Codice Appalti).

2. OGGETTO

2.1. Il presente Contratto regola l'esecuzione contrattuale del servizio triennale di Ufficio Stampa, Comunicazione Strategica e campagna di "Brand Awareness" per Fondazione CNAO, sita in Pavia, CAP 27100, via Erminio Borloni, n. 1, comprendendo le prestazioni così come meglio descritte nella Specifica Tecnica e nell'offerta tecnica presentata dal fornitore, i cui contenuti sono da intendersi qui interamente ritrascritti.

2.2. Sono da intendersi, altresì, ricompresi i servizi aggiuntivi proposti nell'offerta tecnica, a titolo gratuito, così come meglio definiti nell'offerta tecnica cui si rinvia.

3. ESECUZIONE DEL SERVIZIO, PERSONALE E RESPONSABILITÀ

3.1. Nei termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio in favore della Fondazione, conformemente alle Specifiche Tecniche contenute nella Richiesta di Offerta. Il Fornitore si obbliga altresì a gestire l'appalto con la diligenza professionale richiesta, coinvolgendo personale dotato di competenza e/o abilitazioni necessarie, in mancanza delle quali la Stazione Appaltante, previa segnalazione al Fornitore ed in mancanza di tempestiva risoluzione del problema, si riserva la facoltà di chiedere e ottenere la sostituzione del personale.

3.2. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione del contratto si intendono a completo carico del Fornitore. In particolare, oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di Richiesta di Offerta, sono da considerarsi a carico del Fornitore, quindi da ritenersi compresi nei prezzi proposti in sede di Offerta, i seguenti oneri: A) la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la corretta esecuzione contrattuale (documentazione richiesta in lettera di invito, relazione e documentazione tecnica, ecc.); B)

utenze telefoniche; C) tutte le eventuali spese relative alla stipula del contratto; D) trasmissione, ai competenti Servizi della Fondazione, di reports informatici e cartacei riguardanti l'esecuzione del Servizio. Si precisa che lo svolgimento di tutti i servizi oggetto del contratto avverrà con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del Fornitore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto che dovrà essere opportunamente formato ed istruito nel merito. Il Fornitore stipulerà in proposito idonea polizza infortuni sul lavoro e malattia professionale di cui, su richiesta della Stazione Appaltante, fornirà copia.

3.3. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno e/o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. La Società, inoltre, risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento dei servizi appaltati ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso la Società solleva e tiene indenne CNAO da ogni pretesa di terzi. Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità dell'esecuzione corretta del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività oggetto dell'appalto. Egli assume a proprio carico i danni causati alla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni del servizio derivanti da fatti a lui imputabili nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

3.4. Il Fornitore è responsabile del completo ed assoluto rispetto della riservatezza su tutte le informazioni di cui per qualsiasi motivo dovesse venire a conoscenza a causa e/o in occasione dell'esecuzione del presente contratto (Informazioni Riservate), ivi compresi tutti gli aspetti legati alla tutela dei dati personali ai sensi delle disposizioni italiane e comunitarie in tema di Privacy.

3.5. La Società si impegna a rispettare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi per i dipendenti e il personale dalla stessa impiegato nell'esecuzione del Servizio e si obbliga in ogni caso a manlevare la Fondazione per ogni e qualsiasi istanza, pretesa, richiesta o responsabilità relativa a tali oneri.

3.6. La Stazione Appaltante rimane estranea sempre, anche in caso di eventuale cessione del contratto e/o del credito preventivamente autorizzato, ad ogni vertenza che dovesse sorgere tra l'Aggiudicatario e i suoi fornitori, creditori e Terzi in genere.

4. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

4.1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.lgs. 36/2023.

4.2. In considerazione della particolare natura dell'appalto, avente a oggetto prestazioni d'opera intellettuale caratterizzate da profili di alta specializzazione, competenza professionale e fiduciarietà, non è ammesso il subappalto, neppure parziale, delle prestazioni contrattuali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. .

5. NORME E CONTROLLI

5.1. L'appalto dovrà essere svolto e rispondere, nel suo complesso ed in ogni sua singola parte, a tutte le prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche, nei documenti di RDO e di offerta, nonché a tutti i regolamenti/comunicazioni/circolari emanati dalla Fondazione di carattere generale o speciale per la ditta e a tutte le norme vigenti ed alle prescrizioni previste ai fini dell'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli organi e delle autorità preposti ai dovuti pareri, verifiche, autorizzazioni e controlli.

5.2. Al RUP della Fondazione è riconosciuta la facoltà di nominare un Direttore dell'Esecuzione Contrattuale in possesso delle adeguate competenze tecniche che vigili sulla corretta esecuzione del presente Contratto.

5.3. Nello svolgimento del servizio l'Aggiudicatario dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi del Centro.

5.4. Tutti gli oneri derivanti dall'ottemperanza di quanto precede si intendono considerati e previsti nell'Offerta e come tali a totale carico dell'Aggiudicatario.

6. PROGRAMMA CRONOLOGICO E PENALI

6.1. Il servizio dovrà essere svolto secondo le tempistiche e le periodicità indicate in Richiesta di Offerta e nei documenti di indagine di mercato.

6.2. Nel caso si verificassero ritardi comunque riconducibili alle attività facenti capo al Fornitore, che potrebbero influire sul rispetto delle tempistiche di cui al punto che precede, il Fornitore, tramite il Referente Operativo dallo stesso individuato, dovrà tempestivamente darne informazione per iscritto alla Fondazione, tramite il RUP o il DEC, segnalandone le cause e le misure adottate per recuperare i ritardi medesimi.

6.3. Il mancato rispetto dei termini e dei tempi potrà ritenersi giustificato, e come tale non definibile come inadempimento tale da causare l'applicazione delle penali di cui ai successivi punti 6.5 e ss. e/o la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 11, esclusivamente nei seguenti casi:

- intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che NON sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili all'aggiudicatario, o ai suoi eventuali subfornitori, dovuti a difficoltà sopravvenute negli approvvigionamenti o ad ostacoli o difficoltà tecniche nel conformare il Servizio alle Specifiche Tecniche;

- siano stabilite esplicitamente e per iscritto sospensioni o variazioni dei termini contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva il diritto, sin da ora accettato dal Fornitore, di sospendere l'esecuzione del contratto per motivate ragioni;

- intervengano ritardi comunque imputabili all'organizzazione di CNAO che determinino direttamente un ritardo sulle tempistiche.

6.4. Nel caso di interruzione o ritardo nei tempi previsti nell'esecuzione, determinato da una o più delle cause di cui al precedente § 6.3, l'Aggiudicatario avrà solo il diritto di chiedere una modifica dei termini di esecuzione, senza vantare altro diritto o pretesa.

6.5. Al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto CNAO farà discendere l'applicazione delle penali previste nell'Allegato 1 "Tabella delle penali".

6.6. L'applicazione di ciascuna penale sarà preceduta da contestazione scritta della Fondazione a mezzo posta pec o raccomandata a/r nella quale si diffiderà l'Aggiudicatario ad adempiere nel tempo che verrà ritenuto di volta in volta necessario. Trascorso il termine per adempiere, la Fondazione, ferme restando tutte le altre facoltà previste dal presente Contratto, potrà applicare le penali.

6.7. Fondazione Cnao si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali non ricadenti nelle fattispecie sopra descritte. La Fondazione stessa si riserva altresì:

- il diritto di effettuare l'approvvigionamento presso terzi, con addebito al Fornitore inadempiente delle maggiori spese sostenute e documentate (cd. acquisto in danno);

- in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno e/o, qualora gli inadempimenti e/o i ritardi risultassero ripetuti e intollerabili, di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 11.

7. DURATA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

7.1. Il presente contratto decorre indicativamente dal 31/03/2027 e terminerà il 30/03/2029. Non è consentita la proroga tacita.

7.2. Al fine di assicurare la piena continuità operativa e ridurre al minimo i rischi di interruzione del servizio, CNAO si riserva la facoltà di disporre una fase di affiancamento tra l'Aggiudicatario e il fornitore uscente per il passaggio di consegne. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la massima collaborazione, mettendo a disposizione le figure professionali e le risorse necessarie per il recepimento delle informazioni, dei processi e dei dati operativi, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

8. PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

8.1. Il prezzo complessivo per l'intera durata del contratto è pattuito in € _____ oltre iva secondo quanto indicato all'art. 2 del presente contratto e nei documenti che compongono l'Offerta. Tale prezzo si considera remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, di qualsiasi genere e natura, attuali e potenziali, comunque connessi con il Servizio e le relative obbligazioni dell'Aggiudicatario e non potrà essere soggetto ad alcun tipo di revisione. Il Fornitore non potrà pretendere sovrapprezzi o maggiori importi a ragione del verificarsi di circostanze sfavorevoli dallo stesso dipendenti o prevedibili.

8.2. Il prezzo del Servizio di Ufficio Stampa, Comunicazione Strategica e campagna di "Brand Awareness" sarà pagato sulla base di fatture trimestrali posticipate, previa rendicontazione e verifica dell'attività svolta.

8.3. Il corrispettivo dell'Appalto sarà liquidato a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.

8.4. Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico della Fondazione, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

9. GARANZIA E RISCHI DELL'APPALTATORE

9.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore medesimo ha presentato la garanzia fideiussoria n. _____ prevista dall'art. 53 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. pari ad un importo di € _____ (_____/__), rilasciata da _____.

Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di CNAO a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto sino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio/fornitura risultante dal relativo certificato, allorché sarà automaticamente svincolata, senza corresponsione di alcun interesse, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità del servizio/fornitura e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Appalti.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Fondazione CNAO.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, CNAO ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

9.2. La cauzione di cui al paragrafo che precede è posta a garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto poste a carico dell'Appaltatore. La cauzione sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dal Codice Appalti.

9.3. Per tutta la durata del contratto il Fornitore dovrà approvvigionare a proprie spese e cura tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio e garantirne la conformità tecnica, la qualità, la sicurezza, la conservazione e la manutenzione con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del suo uso consigliano.

9.4. Il Fornitore, tramite il suo Referente Operativo, assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento complessivo del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività oggetto del presente contratto. Esso assume a proprio carico i danni derivanti alla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni del servizio derivanti da fatti a lui imputabili nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

9.5. L'Appaltatore, salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Fondazione e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali. In particolare, l'appaltatore risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento dei servizi appaltati ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti e/o subappaltatori, dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso l'appaltatore solleva e tiene indenne la Fondazione da ogni pretesa di terzi. L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa) con una società di primaria e riconosciuta importanza, un'idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile- professionale e da prodotto per danni a persone e/o beni della Fondazione e/o di Terzi, occorsi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali e derivanti dall'attività svolta dalla ditta aggiudicataria, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dagli eventuali sub affidatari, ove ammessi, e dal relativo personale, con un massimale per sinistro pari a € 5.000.000.

9.6. L'Appaltatore è altresì responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. Su richiesta della Fondazione, l'Appaltatore è tenuto a fornire copia dei suddetti certificati/polizze assicurative.

9.7. Fatta salva l'applicazione delle altre facoltà della Fondazione previste dal presente Contratto, l'Appaltatore assume a proprio carico tutte le obbligazioni derivanti da eventuali contratti e/o accordi stipulati con soggetti terzi senza preventiva autorizzazione e/o delega della Fondazione.

10. ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

10.1. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

10.2. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.lgs. 36/2023.

11. RECESSO

11.1. CNAO avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dai vincoli contrattuali, senza obbligo di motivazione mediante semplice comunicazione scritta inviata all'Appaltatore con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione inviata per posta PEC, contenente la manifestazione della volontà di avvalersi di detta facoltà. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a CNAO.

11.2. Nel caso in cui CNAO eserciti la facoltà di recesso di cui al precedente paragrafo, l'Appaltatore avrà diritto, in via esclusiva ed esaustiva, al pagamento dei costi documentati delle attività espletate, quantificato alla data di efficacia del recesso, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, comunque decurtato dell'importo delle eventuali penali nel frattempo maturate.

Contestualmente CNAO restituirà all'Appaltatore l'originale della fideiussione da questi consegnata a seguito dell'aggiudicazione del Servizio. Per il fatto del recesso, l'Appaltatore non potrà vantare pretese economiche né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni, né ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

12. RISOLUZIONE

12.1. La Committente avrà diritto di dichiarare risolto il presente Contratto per fatto e colpa del Fornitore, con semplice comunicazione scritta inviata allo stesso, nel caso di inadempimento di quest'ultimo ad una qualsivoglia delle obbligazioni facenti capo al medesimo in base al presente Contratto e previa, ove si tratti di inadempimenti suscettibili di essere sanati, diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. entro un termine di 15 giorni di calendario rimasta senza effetto.

12.2. Costituisce in ogni caso giusta causa per dichiarare il Contratto risolto di diritto, anche senza previa diffida ad adempiere:

- un ritardo ingiustificato nelle attività, rispetto alla data indicata nella RDO;
- quando il Fornitore sia in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o qualsiasi altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura;
- in caso di frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara;
- quando il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari previsti;
- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in ogni altro caso in cui si verifichi la perdita dei requisiti o l'insorgere delle cause ostative di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023.
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati;
- esito negativo del collaudo / verifica di conformità;
- qualora venga promossa, nei confronti di CNAO, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull'oggetto delle prestazioni dedotte nel presente Contratto;
- raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo netto contrattuale;

12.3. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il CNAO avrà diritto (a) di trattenere tutto il materiale (inclusa la documentazione anche tecnica) fino a quel momento consegnatogli dal Fornitore in esecuzione della Servizio, (b) di incamerare la garanzia fideiussoria o assicurativa (c) di ottenere la restituzione di tutti gli acconti sul prezzo del Servizio stessa fino a quel momento pagati al Fornitore e (d) di vedersi corrisposto, a titolo di penale, un importo pari al 10% del prezzo del Servizio. Oltre alla predetta penale, la Fondazione si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ivi compreso il mancato guadagno da mancati trattamenti clinici.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

13. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che il CNAO, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al CNAO e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il CNAO.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il CNAO verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al CNAO, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso

che il CNAO, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione ANAC n.4 del 7 luglio 2011e della delibera n. 556 del 31 maggio 2017, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

14.1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.lgs. 36/2023.

15. ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE

15.1. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi per i dipendenti e il personale dalla stessa impiegato nell'esecuzione del Servizio e si obbliga in ogni caso a manlevare CNAO per ogni e qualsiasi istanza, pretesa, richiesta o responsabilità relativa a tali oneri.

16. CONFLITTO DI INTERESSI

16.1. Il Fornitore adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire conflitti di interessi, anche potenziali, e/o situazioni che possano compromettere l'imparziale e obiettiva esecuzione del Contratto. Un conflitto d'interessi può risultare in particolare da interessi economici, da affinità politiche o nazionali, da legami familiari o affettivi o da ogni altra pertinente connessione o comunanza d'interessi. Qualsiasi conflitto di interessi che possa manifestarsi nel corso dell'esecuzione del Contratto deve essere notificato senza indugio e per iscritto alla Committente.

16.2. Qualora insorga un conflitto di interessi, il Fornitore prende immediatamente tutti i provvedimenti necessari per risolverlo. La Committente si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati; se necessario, può richiedere l'adozione di ulteriori misure, entro il termine da essa stabilito.

16.3. Il Fornitore è tenuto ad adoperarsi affinché il proprio personale non venga a trovarsi in una situazione che possa generare un conflitto di interessi.

16.4. Il Fornitore si astiene da qualsiasi contatto che possa compromettere la sua indipendenza e dichiara che:

- non ha presentato e si impegna a non presentare nessuna offerta di qualsiasi tipo da cui possa derivargli un vantaggio ingiustificato a norma del presente Contratto;

- non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o di altra natura, qualora tale vantaggio costituisca una pratica illecita o si configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessi all'esecuzione del presente Contratto, e si impegna in tal senso anche per il futuro.

17. CODICE ETICO

17.1. Il Fornitore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (d'ora in avanti anche "Decreto") e di aver preso visione delle disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione CNAO, pubblicate sul sito www.fondazionecnao.it, e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza.

17.2. L'inosservanza da parte del Fornitore e di chiunque presti attività lavorativa per esso di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare la Fondazione CNAO a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del cod. civile (clausola risolutiva espressa), fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Fondazione CNAO.

18. COMUNICAZIONI

18.1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto o comunque inerenti il Servizio dovranno essere sempre anticipate via mail/fax ed effettuate validamente tramite invio via PEC oppure con raccomandata A/R ai seguenti indirizzi.

Per Fondazione CNAO:

Pavia, Via Erminio Borloni n. 1 – CAP 27100

All'attenzione di: "RUP"

Mail : _____

Pec : _____

Per comunicazioni di natura operativa: _____

Per il Fornitore_____ :

Indirizzo: _____

All'attenzione del Referente Operativo: _____

Mail : _____

Pec : _____

18.2. Ogni variazione dell'indirizzo, numero di fax o di responsabile di una delle parti (RUP, DEC o per l'Aggiudicatario il Referente Operativo) dovrà essere immediatamente comunicata all'altra parte mediante PEC (oppure, ove ciò sia impossibile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax).

19. NORME APPLICABILI E DISPOSIZIONI VARIE

Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Per quanto non previsto nella Documentazione di RDO e nell'Offerta, si applicano le disposizioni del codice civile e il d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto applicabile.

Nel caso di conflitto di disposizioni o di interpretazione tra i contenuti del presente Contratto e quelli dell'Offerta, le disposizioni contenute nel primo dovranno in ogni caso ritenersi prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle dell'Offerta stessa.

Eventuali tolleranze di una delle parti rispetto a inadempimenti dell'altra parte non potranno mai essere interpretate come acquiescenza o rinuncia a far valere il relativo diritto al corretto adempimento e/o al risarcimento dei conseguenti danni.

Il presente Contratto può essere modificato solo per concorde volontà delle Parti manifestata per iscritto.

20. CONTROVERSIE

20.1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e l'Aggiudicatario comunque relativa all'esecuzione del Servizio, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1. Per tutta la durata del presente accordo e sino alla sua risoluzione le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sui dati di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del Servizio, in accordo alla normativa vigente.

21.2. In particolare, in funzione del ruolo ricoperto per conto del CNAO nell'esecuzione del presente contratto, il Fornitore agisce in qualità di Responsabile di Trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 e sarà responsabile del trattamento di tali dati e dovrà conformarsi alle norme e ai provvedimenti a tutela della protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà realizzato dal Responsabile esclusivamente nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e, in particolare, per dare esecuzione al contratto in oggetto.

21.3. Il Responsabile si impegna a trattare i dati soltanto secondo le modalità contenute nel presente atto, anche in caso di trasferimento dei dati all'estero verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,

salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. Quest'ultimo, in tal caso, informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

21.4. Il Responsabile e le persone da esso autorizzate non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie e dovranno essere vincolate alla riservatezza.

21.5. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto delle disposizioni del Regolamento, della normativa nazionale di settore applicabile, dei provvedimenti e/o linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali se e in quanto applicabili, ed in particolare a rispettare le seguenti istruzioni:

(a) trattare i dati solo per gli scopi sopra specificati e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

(b) garantire la regolare tenuta del Registro delle attività di trattamento espletate per conto del CNAO;

(c) adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le istruzioni impartite da CNAO;

(d) autorizzare il personale dedicato al trattamento dei dati per conto di CNAO, istruendolo adeguatamente e vigilando costantemente sul loro operato;

(e) assistere CNAO per l'adempimento delle misure tecniche ed organizzative atte a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati;

(f) cancellare e restituire immediatamente i dati personali trattati per conto di CNAO all'esaurimento della finalità per cui sono stati conferiti;

(g) mettere a disposizione del CNAO tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del citato Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal CNAO o da un altro soggetto da questi incaricato o dalle autorità;

(h) provvedere immediatamente, nel caso in cui un interessato di CNAO si rivolgesse a voi per l'esercizio di un diritto o reclamando una violazione, a comunicarlo ad privacy@cnao.it e non rispondendo all'interessato, salvo nostra diversa istruzione;

(i) notificare tramite PEC al CNAO ogni violazione (avvenuta o presunta) di dati a carattere personale nel tempo massimo di 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza accludendo nella comunicazione ogni notizia utile per permettere al CNAO, se necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di Controllo competente ed eventualmente comunicarla agli interessati;

(j) Non ricorrere ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, di CNAO. Sul sub responsabile ricorrono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in un altro atto giuridico. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabili e conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità;

(k) operare, per i casi contemplati all'articolo 37 del GDPR, avvalendosi del proprio DPO (Data Protection Officer) e comunicarne i riferimenti al DPO del CNAO: dpo@cnao.it.

21.6. Il Responsabile inoltre si impegna a non comunicare, trasferire o condividere alcun dato trattato nella sua qualità di Responsabile con terzi non autorizzati dal Titolare e si impegna altresì a comunicare al Titolare, alle autorità competenti e agli interessati nei termini previsti dalla legge una eventuale violazione dei dati.

21.7. Il Responsabile, inoltre, deve garantire al Titolare di aver adottato le misure di cui all'art. 32 del Regolamento, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o difforme dalle finalità della raccolta. È cura del Responsabile contribuire alla periodica valutazione del livello di adeguatezza complessivo della sicurezza, riguardo alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche dei trattamenti realizzati sotto la propria.

21.8. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile manterrà manlevato e indenne il Titolare da qualsiasi danno diretto e indiretto (incluse eventuali sanzioni amministrative comminate da legittime autorità nei confronti del Titolare) qualora questi non abbia adempiuto agli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento.

21.9. A questo fine, CNAO si impegna a comunicare ufficialmente al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

22. RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

22.1. L'Appaltatore si impegna a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, scientifico, commerciale di pertinenza dell'altra Parte, compresi anche eventuali dati personali, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto.

22.2. L'Appaltatore adotterà tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto su qualsivoglia tipo di informazioni e/o cognizioni anche di qualsiasi carattere sanitario, tecnico e/o commerciale che, benché estranee al contratto, possa conoscere durante l'esecuzione dell'oggetto del servizio.

22.3. Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

22.4. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo oltre che ai soggetti dello staff dedicato al servizio, anche ai soggetti esterni che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, personale di imprese controllate).

23. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

23.1. Per tutta la durata del contratto e anche dopo la sua cessazione, tutti i diritti di proprietà intellettuale sui prodotti, realizzazioni, opere e creazioni letterarie, giornalistiche ed editoriali, posti in essere in

esecuzione del presente appalto, rimarranno di esclusiva proprietà e titolarità del CNAO, ai cui debbono intendersi ceduti in via definitiva e retribuiti nell'ambito della remunerazione dell'appalto medesimo, con espresso diritto del CNAO di disporne in qualsiasi modo e di utilizzare gli stessi per la pubblicazione con ogni mezzo (cartaceo, supporto informatico, pubblicazione on-line) sia in forma gratuita, che onerosa, sia all'interno di opere collettive, che monografiche, con facoltà di apportare modifiche, integrazioni o riduzioni a sua mera discrezione, per adeguare i contenuti comunicativi alla linea editoriale e alle strategie di comunicazione della Fondazione.

Pavia, _____

Per espressa accettazione degli articoli 6, 10, 11, 20

Pavia, _____

Per la ditta, il Rappresentante Legale

Per CNAO, il Presidente

_____

_____

_____

Allegato 1 – Tabella delle penali ai sensi dell'articolo 6 del contratto

INADEMPIMENTO	FREQUENZA	IMPORTO PENALE
Mancata esecuzione del servizio, nelle modalità e/o nei tempi concordati	Per giorno di ritardo	calcolate in misura giornaliera pari al' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Per qualsiasi altra inadempienza non riconducibile ai casi precedenti, ivi incluse le violazioni delle disposizioni privacy normative e contrattuali, che non determini risoluzione come indicato all'art. 12	Ad episodio	calcolate ad episodio in misura pari al' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale

Le penali possono essere cumulate in caso di pluralità di infrazione.